



Federazione Italiana Hockey

STATUTO FEDERALE

**Approvato con deliberazione n. 599 della Giunta
Nazionale del CONI del 17.12.2004**

TITOLO I :COSTITUZIONE E SCOPI

Art. 1: Costituzione

1. La Federazione Italiana Hockey (F.I.H.) è costituita da tutte le Società e Associazioni Sportive dilettantistiche ad essa regolarmente Associate che, senza fini di lucro, praticano in Italia l'Hockey.
2. La F.I.H. è Federazione Sportiva Nazionale riconosciuta dal C.O.N.I. ai fini sportivi ai sensi degli art. 15 e 16 del D.Lgs 23 luglio 1999 n° 242; e successive modificazioni e integrazioni.
Essa svolge l'attività sportiva in armonia con le deliberazioni del C.I.O. e del C.O.N.I., anche in considerazione della rilevanza pubblicistica di specifici aspetti di tale attività.
3. La F.I.H. è Associazione a carattere nazionale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi dell'art. 18 comma 3 D.Lgs. 23 luglio 1999 n°242 e successive modificazioni e integrazioni.
4. La F.I.H. nell'ambito dell'ordinamento sportivo gode di autonomia tecnica, organizzativa e di gestione, sotto la vigilanza del C.O.N.I., ed è la sola organizzazione qualificata a disciplinare l'attività dell'Hockey su Prato e dell'hockey indoor in Italia.
5. La F.I.H. è l'unico ente che rappresenta l'Italia presso la Federazione Internazionale Hockey (I.H.F.) e presso la Federazione Europea Hockey (E.H.F.) ed è quindi l'unico rappresentante di tali Federazioni nel territorio dello Stato; la FIH svolge la propria attività in armonia con le deliberazioni e gli indirizzi della IHF ed EHF, purché non siano in contrasto con le deliberazioni e gli indirizzi del CONI
6. La F.I.H. è apartitica e apolitica e non persegue fine di lucro.
7. La F.I.H. persegue lo svolgimento dell'attività sportiva e ne garantisce la pratica da parte di chiunque, in condizioni di parità e in armonia con l'ordinamento sportivo nazionale e internazionale.

Art. 2: Finalità Istituzionali

1. L'attività sportiva federale è dilettantistica ed è disciplinata dai principi contenuti nella Carta Olimpica, inoltre è regolata dal presente Statuto e dai Regolamenti per l'attuazione dello Statuto.
2. I fini istituzionali della F.I.H. sono:

- a) promuovere organizzare disciplinare e diffondere la pratica dell'Hockey;
 - b) sviluppare l'attività agonistica finalizzata all'attività internazionale ed alla partecipazione ai Giochi Olimpici, nell'ambito delle direttive impartite dal C.O.N.I., dalla Federazione Internazionale di Hockey e dalla Federazione Europea di Hockey;
 - a) promuovere la massima diffusione della pratica dell'hockey in ogni fascia di età e di popolazione, con particolare riferimento allo sport giovanile, secondo gli indirizzi emanati dal C.O.N.I.;
 - d) attuare i principi stabiliti dal C.O.N.I. per la lotta dello sport contro l'esclusione, le diseguaglianze, il razzismo, la xenofobia e ogni forma di violenza;
 - e) attuare, con adesione incondizionata al Regolamento emanato dal CONI, la prevenzione per la tutela della salute degli atleti e reprimere l'uso di sostanze o di metodi che possano alterare le naturali prestazioni degli atleti nelle attività agonistiche sportive.
3. Le funzioni di disciplina e regolazione della F.I.H. sono:
- a) presiedere all'organizzazione delle attività sportive sul territorio nazionale, anche tramite delega alle strutture territoriali;
 - b) attuare i principi fondamentali del C.O.N.I. per la disciplina delle attività sportive e per la tutela della salute degli atleti, anche al fine di garantire il regolare e corretto svolgimento delle gare e dei campionati.
4. Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali, nel rispetto dell'assenza di fine di lucro, la F.I.H. potrà:
- a) compiere tutte le operazioni finanziarie, immobiliari e mobiliari che saranno ritenute necessarie o utili;
 - b) prestare garanzie o fidejussioni in genere, sia a favore proprio che di terzi, per garantire finanziamenti e mutui, a favore proprio ed anche per gli Associati;
 - c) assumere direttamente interessenze o partecipazioni in Società o Consorzi aventi come scopo la promozione dello sport, l'organizzazione di eventi sportivi, la realizzazione e gestione di impianti sportivi;
 - d) cedere diritti televisivi, diritti di immagini, spazi pubblicitari, e svolgere attività commerciali strumentali alla promozione dell'hockey e della pratica sportiva;
 - e) promuovere e realizzare l'edizione, anche in forma elettronica, di scritti, giornali, riviste periodiche, libri e pubblicazioni varie;
 - c) promuovere, organizzare e gestire corsi di formazione professionale, con particolare riferimento alla formazione di atleti e tecnici;
 - d) incentivare la costruzione e la gestione di impianti sportivi riservati alla pratica dell'hockey.

Art. 3: Durata e sede

1. La durata della F.I.H. è illimitata e la sua sede è in Roma.
2. L' Hockey su prato nasce, in Italia, nel 1936 nell'ambito della Federazione Italiana Hockey e Pattinaggio a rotelle; il 29.1.1967 assume la denominazione di Commissione Italiana Hockey su Prato; il 29.9.1973 è riconosciuta dal C.O.N.I. quale Federazione aderente; il 18.1.1978 la Federazione Italiana Hockey su Prato è stata riconosciuta Federazione effettiva, e il 18.11.1984 ha assunto l'attuale denominazione di Federazione Italiana Hockey.

TITOLO II: I SOGGETTI

CAPO I: ASSOCIATI E TESSERATI

Art. 4: Affiliazione

1. Sono Associati alla F.I.H. le Società e le Associazioni sportive dilettantistiche che intendano praticare l'attività agonistica, promozionale o amatoriale di hockey senza fini di lucro, le cui domande di affiliazione siano state accolte dal Consiglio Federale; gli statuti delle società devono essere adeguati ai requisiti previsti dall'art. 90 della legge 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni
2. Qualora gli Associati dovessero scegliere il modello delle società per azioni o delle società a responsabilità limitata, gli statuti degli stessi dovranno prevedere espressamente, a pena di irricevibilità delle domande di affiliazione o di riaffiliazione, l'obbligo al reinvestimento degli utili, dedotta la riserva legale, a favore di attività sportive giovanili e/o al potenziamento di impianti sportivi destinati alla pratica dell'hockey.
3. Le società e le associazioni sportive dilettantistiche di cui ai precedenti commi e che di seguito saranno indicati come "Associati" sono soggetti al riconoscimento, ai fini sportivi, da parte del Consiglio Nazionale del C.O.N.I. o, per delega, da parte del Consiglio Federale della F.I.H. e devono essere retti da uno Statuto redatto sulla base del principio di democrazia interna che sarà approvato da parte della Giunta Nazionale del CONI o dal Consiglio Federale se delegato dalla Giunta stessa. Ad analoga approvazione dovranno essere sottoposte le eventuali modifiche allo Statuto.
4. Per ottenere l'Affiliazione i richiedenti devono inoltrare domanda sottoscritta dal Legale Rappresentante, corredata dai seguenti documenti:
 - a) atto costitutivo;
 - b) statuto sociale;

- c) attestato di versamento della quota di affiliazione;
 - d) dichiarazione di disponibilità per l'uso di una struttura sportiva idonea alla pratica dell'hockey;
5. Gli Associati devono comunicare le variazioni nella composizione degli organi sociali e del legale rappresentante .
6. Le affiliazioni delle Associazioni polisportive sono effettuate per l'attività sportiva dell'hockey, con riferimento alle norme statutarie ed ai regolamenti interni.
7. Gli Statuti delle Società e Associazioni, oltre ai requisiti richiesti dalla legislazione statale, devono prevedere l'obbligo di conformarsi alle norme direttive del CONI, nonché allo Statuto ed ai Regolamenti della FIH.

Art. 5: Doveri degli Associati

1. Gli Associati sono tenuti ad osservare ed a far osservare ai propri iscritti lo Statuto ed i Regolamenti della F.I.H., nonché le deliberazioni e le decisioni dei suoi organi adottate nel rispetto delle singole sfere di competenza e ad adempiere agli obblighi di carattere economico, secondo le norme e le deliberazioni federali.
2. Gli Associati sono soggetti all'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive, nonché salvaguardando la funzione popolare, educativa, sociale e culturale dello sport.
3. Gli Associati devono esercitare la loro attività nel rispetto del principio di solidarietà tra lo sport di alto livello e quello di base, e devono assicurare ai giovani atleti una formazione educativa complementare alla formazione sportiva.
4. Gli Associati sono tenuti a mettere a disposizione della F.I.H. gli atleti selezionati per far parte delle rappresentative nazionali italiane.

Art. 6: Diritti degli Associati

1. Gli Associati hanno diritto:
- a) di partecipare alle Assemblee secondo le norme statutarie e regolamentari;
 - b) di partecipare all'attività agonistica, promozionale o amatoriale ufficiale in base ai regolamenti specifici nonché, secondo le norme federali, all'attività di carattere internazionale;
 - c) di organizzare manifestazioni sportive di hockey secondo le norme emanate dagli Organi o dalle Commissioni federali competenti;
 - d) di fruire dei vantaggi e delle agevolazioni eventualmente disposte dalla F.I.H. e dal C.O.N.I.

Art. 7: Rinnovo dell'affiliazione

1. Gli Associati devono provvedere annualmente al rinnovo dell'affiliazione nei modi e nei termini stabiliti dai Regolamenti e dalle norme federali.
2. Gli Associati nella domanda di riaffiliazione confermano od aggiornano gli obblighi previsti dal precedente art. 4.

Art. 8: Cessazione di appartenenza alla F.I.H.

1. Gli Associati cessano di appartenere alla F.I.H. nei seguenti casi:
 - a) per recesso;
 - b) per scioglimento volontario;
 - c) per inattività agonistica, promozionale o amatoriale ufficiale perdurante per due anni sportivi consecutivi secondo quanto stabilito dai Regolamenti;
 - d) per radiazione, determinata da gravi infrazioni alle norme federali, accertate dagli Organi di Giustizia e dagli stessi inflitta;
 - e) per mancata riaffiliazione annuale;
 - f) per revoca dell'affiliazione da parte del Consiglio Federale, nei soli casi di perdita dei requisiti prescritti per ottenere l'affiliazione;
 - g) per fusione di due o più società, e per incorporazione da parte di altra società affiliata.
2. Avverso i provvedimenti adottati di diniego o revoca dell'affiliazione è ammesso ricorso alla Giunta Nazionale del C.O.N.I., previa acquisizione del parere della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.
3. In ogni caso di cessazione gli Associati devono provvedere al pagamento di quanto ancora dovuto alla F.I.H. ed agli altri Associati.
4. I componenti dell'ultimo Consiglio Direttivo degli Associati cessati sono personalmente e solidalmente tenuti all'adempimento di quanto previsto al comma 3) e passibili delle sanzioni previste dalle norme federali ed eventualmente soggetti alle procedure stabilite in materia dalla normativa statale. Comunque, gli ex componenti del Consiglio Direttivo degli Associati morosi cessati non possono entrare a far parte dell'analogo organo di altre società, fintanto che i debiti della società cessata non siano stati pienamente soddisfatti. In caso di violazione dell'obbligo, il Consiglio Federale è tenuto a respingere od a revocare l'affiliazione della società interessata.
5. La cessazione di appartenenza alla F.I.H. comporta la perdita di ogni diritto nei confronti di questa.

Art. 9: I Tesserati

1. Le persone fisiche che possono far parte della F.I.H. sono:

- a) gli atleti;
- b) i dirigenti sociali;
- c) i tecnici;
- d) i medici e fisioterapisti sociali;
- e) i soci degli associati;

inoltre:

- f) i dirigenti federali;
- g) i tecnici federali;
- h) gli ufficiali di gara;
- i) i giudici ed il procuratore federale;
- l) i medici ed i fisioterapisti federali;
- m) il presidente onorario ed i soci d'onore della F.I.H.

2. Le persone predette entrano a far parte della F.I.H. all'atto del tesseramento.

3. Il tesseramento degli atleti, dei dirigenti sociali, dei fisioterapisti e medici sociali e dei soci degli Associati è valido solo dopo l'accettazione della domanda di affiliazione o riaffiliazione dell'Associato di appartenenza, secondo le procedure previste dai Regolamenti e dalle norme federali.

4. Il tesseramento dei tecnici, è valido all'atto della presentazione della richiesta di tesseramento.

5. Il tesseramento dei dirigenti federali, dei giudici e del procuratore federale è valido all'atto della nomina o dell'elezione; il tesseramento delle persone di cui alle lettere g), h), l) è valido a seguito di inquadramento nelle rispettive qualifiche federali; il tesseramento delle persone di cui alla lettera m) è valido al momento della proclamazione da parte dell'Assemblea Nazionale.

6. Gli atleti sono inquadrati presso le società e associazioni sportive Associate; il trasferimento dell'atleta da un Associato ad un altro è regolamentato dalla norme federali.

7. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva la loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive.

8. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del C.O.N.I. e della F.I.H..

9. Gli atleti che hanno accettato di far parte delle Rappresentative Nazionali devono rispettare le norme della F.I.H., accettare gli Sponsor e la pubblicità della F.I.H. e devono onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

10. E' sancito il divieto di far parte dell'ordinamento sportivo per quanti si siano sottratti volontariamente con dimissioni o mancato rinnovo del tesseramento ai procedimenti disciplinari instaurati a loro carico o alle sanzioni irrogate nei loro confronti.

11. I Tecnici, inquadrati presso le Società e le associazioni sportive riconosciute o comunque inseriti nei quadri tecnici federali, devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando principi, norme e consuetudini sportive e tenendo conto, in particolare, della funzione sociale, educativa e culturale della loro attività.

12. Gli Ufficiali di Gara e i Giudici, nell'esercizio delle loro funzioni, partecipano alla F.I.H. senza vincolo di subordinazione e assicurano la regolarità dello svolgimento delle gare; svolgono le proprie funzioni con lealtà sportiva, in osservanza dei principi di terzietà, imparzialità e indipendenza di giudizio.

Art. 10: Il Presidente Onorario e Soci d'Onore

1. Sono Soci d'Onore coloro che, avendo acquisito eccezionali benemeritenze verso lo sport dell'hockey, vengono proclamati tali dall'Assemblea Nazionale, su proposta del Consiglio Federale.

2. Le tessere attestanti il conferimento di cariche onorifiche s'intendono rilasciate a vita, salvo motivata revoca delle stesse da parte dell'Assemblea Nazionale.

3. La carica di "Presidente Onorario" non può essere ricoperta contemporaneamente da più di una persona.

4. Il Presidente Onorario partecipa alle riunioni del Consiglio Federale senza diritto a voto.

Art. 11: Doveri dei Tesserati

1. I Tesserati hanno il dovere di attenersi alle disposizioni previste dall'articolo 5 del presente Statuto, in quanto compatibili.

2. I tesserati sono tenuti all'osservanza del Codice Etico di Comportamento sportivo, la cui violazione costituisce grave inadempienza, passibile di adeguate sanzioni.

Art. 12: Diritti dei Tesserati

1. I Tesserati hanno diritto di partecipare all'attività agonistica, amatoriale e promozionale federale attraverso i rispettivi Associati.

2. I Tesserati hanno, altresì, diritto a concorrere, se in possesso dei previsti requisiti, alle cariche elettive federali.

Art. 13: Tesseramento, durata e cessazione

1. La richiesta di tesseramento viene trasmessa dalla società di appartenenza secondo le procedure indicate nel Regolamento Organico.
2. Il vincolo instaurato con il tesseramento di atleta è così disciplinato:
 - a) fino al compimento del 14° anno di età cessazione del vincolo dell'Associato di appartenenza al termine di ciascuna stagione agonistica su richiesta dell'interessato.
 - b) tra i 14 e i 35 anni di età il vincolo può essere sciolto annualmente dietro pagamento dell'indennità di preparazione stabilita dal Consiglio federale, nell'ambito del Regolamento Organico
 - c) Oltre il 35° anno di età il vincolo cessa automaticamente al termine di ogni anno sportivo.
3. Il tesseramento è valido per l'anno sportivo, le modalità per il rinnovo sono disposte dai Regolamenti federali.
4. Il tesseramento cessa:
 - a) nei casi previsti dal presente Statuto per cessazione dell'Associato e nei casi previsti dalle norme federali;
 - b) per decadenza a qualsiasi titolo dalla carica o per la perdita della qualifica che ha determinato il tesseramento;
 - c) per ritiro della tessera a seguito di sanzione comminata dai competenti Organi federali di Giustizia.

Art. 14: Sanzioni

1. Gli Associati ed i Tesserati che contravvengono a quanto previsto dallo Statuto e dai Regolamenti della F.I.H., sono passibili delle sanzioni di natura disciplinare e sportiva previste dalle norme e dalle deliberazioni federali.
2. Sono, in ogni caso, fatti salvi i mezzi di impugnativa e di difesa, espressamente previsti dalle norme del Regolamento di Giustizia.

CAPO II: ENTI AGGREGATI

Art. 15: Disciplina degli Enti aggregati

1. Possono essere aggregati alla F.I.H. quegli Enti che, pur praticando attività hockeistica, non possiedono però requisiti né la natura per conseguire l'affiliazione così come stabilito al 1° comma dell'articolo 4.

2. Agli Enti aggregati si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni relative agli Associati, con assoluta esclusione del diritto al voto in seno a qualsiasi Assemblea nazionale e territoriale.
3. La Lega italiana Hockey, quale Ente aggregato, associa gli affiliati che svolgono attività sportiva secondo i criteri definiti nel proprio statuto e si prefigge lo scopo di tutelare gli interessi sportivi dei propri associati, nell'ambito delle direttive impartite dalla Federazione.

TITOLO III: ORDINAMENTO

CAPO I: ORGANIZZAZIONE FEDERALE

Art. 16: Organi e strutture della F.I.H.

1. Gli organi della F.I.H. sono:
 - a) l'Assemblea Nazionale;
 - b) il Presidente della Federazione;
 - c) il Consiglio Federale;
 - d) il Collegio dei Revisori dei Conti.
2. Gli organi di Giustizia federale sono:
 - a) Il Giudice Sportivo Nazionale;
 - b) La Commissione Giudicante;
 - c) La Commissione Unica di Appello;
 - d) I Giudici Sportivi Regionali;
 - e) I Giudici di Concentramento;
 - f) Il Procuratore Federale.
3. La struttura territoriale è costituita da:
 - a) Comitati Regionali
 - b) Delegazioni Regionali
 - c) Delegazioni Provinciali
4. Altre strutture federali sono:
 - a) la Consulta dei Presidenti e dei Delegati Regionali
 - b) I Settori Federali

CAPO II: ORGANI FEDERALI

Art. 17: L'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale è il supremo organo della Federazione, ad essa spettano poteri deliberativi.
2. L'Assemblea Nazionale si distingue in:
 - a) Assemblea Ordinaria;
 - b) Assemblea Straordinaria
3. L'Assemblea Nazionale è costituita dalle Società e Associazioni sportive dilettantistiche regolarmente Associate ed aventi diritto al voto e dai delegati degli atleti e dei tecnici eletti nelle rispettive Elezioni Regionali, nel rispetto dell'art.16 del D.L. 23.7.99 n°242 e successive modificazioni e integrazioni e dello Statuto C.O.N.I.
4. L'Assemblea Nazionale Ordinaria deve essere indetta per l'elezione degli Organi Federali.
5. L'Assemblea Nazionale Straordinaria deve essere indetta e celebrata con le stesse modalità dell'Assemblea Ordinaria nei casi previsti dall'art. 20 comma 2), e dagli artt.23 e 28 dal presente Statuto e deve essere inoltre indetta entro 60 giorni dall'organo competente e celebrata nei successivi 30 giorni a seguito di motivata richiesta presentata e sottoscritta dalla metà più uno degli associati aventi diritto a voto e che rappresentino non meno di 1/3 del totale nazionale dei voti, o dalla metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni aventi diritto a voto nelle elezioni di categoria, ovvero dalla metà più uno dei componenti il Consiglio Federale.
6. La partecipazione con diritto di voto è riconosciuta:
 - a) agli Associati da almeno 12 mesi precedenti alla data di svolgimento dell'Assemblea, a condizione che abbiano svolto effettiva attività agonistica, promozionale o amatoriale nell'anno sportivo precedente alla convocazione dell'Assemblea, con carattere continuativo senza avervi rinunciato prima del termine od esserne stati esclusi.
Gli Associati devono essere in regola con le quote associative di affiliazione o riaffiliazione e i loro rappresentanti con il tesseramento;
 - b) ai Rappresentanti maggiorenni degli atleti e dei tecnici in regola con le quote di tesseramento;
7. Il Presidente dell'Associato avente diritto di voto può essere rappresentato da altro componente del Consiglio Direttivo opportunamente delegato. I Rappresentanti eletti dagli atleti e dai tecnici, nelle Elezioni Regionali, non possono essere sostituiti salvo quanto previsto dal successivo art. 18 comma 6). Qualora il Rappresentante degli atleti o dei tecnici non partecipi all'Assemblea, non potrà esprimere il proprio voto.
8. Il Presidente dell'Associato avente diritto al voto, o il Dirigente in carica che lo

sostituisce, può rappresentare per delega:

- a) una società, se all'assemblea hanno diritto di partecipare fino a 100 associazioni o società votanti;
- b) due società, fino a 200 associazioni o società votanti;
- c) tre società oltre le 200 associazioni o società votanti.

Le deleghe possono essere conferite solamente tra società della medesima regione.

9. Il Presidente Federale, i Consiglieri Federali, i componenti del Collegio Revisori Conti, gli Organi di giustizia, gli Arbitri effettivi e i candidati alle cariche elettive nazionali non possono rappresentare in Assemblea nessun Associato, né direttamente né per delega.

10. Nelle Assemblee Nazionali e Regionali è preclusa la presenza a chiunque risulti colpito da provvedimenti di squalifiche o inibizioni inflitti dagli Organi di Giustizia e in corso alla data di svolgimento dell'Assemblea.

Art.18: Diritto di voto di atleti e tecnici. Elezioni dei Delegati.

1. Nell'elezioni regionali di categoria l'elettorato attivo è riconosciuto:

- a. agli atleti maggiorenni;
- b. ai tecnici maggiorenni regolarmente tesserati;
- c. i soggetti di cui alle lettere a. e b. devono essere regolarmente tesserati e in attività alla data di indizione dell'Assemblea.

2. L'elettorato passivo è riconosciuto ai soggetti di cui al comma 1) purché in possesso di cittadinanza italiana.

3. Nelle Assemblee Nazionali la partecipazione degli atleti e dei tecnici avviene tramite Rappresentati eletti in sede regionale.

4. I Rappresentanti degli atleti e dei tecnici non possono essere candidati alle cariche elettive nazionali di categoria.

5. Gli atleti e i tecnici eleggeranno, in apposite elezioni di categoria, per ogni Regione e in ognuna delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, rispettivamente un Rappresentante ogni 200 atleti o frazione e un Rappresentante ogni 40 tecnici o frazione.

6. I Rappresentanti atleti e tecnici resteranno in carica per l'intero quadriennio olimpico. In caso di impedimento definitivo si procede alla loro sostituzione mediante apposita elezione regionale secondo quanto stabilito dal Regolamento Organico.

7. Ogni atleta e tecnico di cui al primo comma avrà diritto ad un voto per la nomina dei propri Rappresentanti alle Assemblee Nazionali. Ogni Rappresentante avrà un voto nell'Assemblea Nazionale.

8. L'elezione dei Rappresentanti dovrà aver luogo almeno 10 giorni prima dalla

data fissata per lo svolgimento dell'Assemblea Nazionale.

9. La consultazione elettorale in sede regionale per l'elezione dei Rappresentanti degli atleti e dei tecnici è indetta dal Consiglio Federale con avviso pubblicato presso i Comitati o Delegazioni Regionali che ne curano la trasmissione agli Associati, affinché ne diano notizia ai loro tesserati, almeno 10 giorni prima delle elezioni; ai tecnici non vincolati con alcun Associato sarà inviata la convocazione al proprio domicilio.
10. Gli atleti e i tecnici che intendono candidarsi quali Rappresentanti di categoria dovranno presentare al Comitato Regionale o Delegazione Regionale di appartenenza la propria candidatura debitamente sottoscritta.
11. Nelle Regioni o Delegazioni che esprimono un solo Rappresentante risulterà eletto l'atleta e il tecnico più votato. Nelle Regioni e Delegazioni che esprimono due Rappresentanti risulteranno eletti: il candidato atleta maschio e il candidato atleta femmina che hanno ottenuto il maggior numero dei voti. Nel caso di tre o più Rappresentanti risulteranno eletti: i due candidati maschio e femmina con il maggior numero dei voti e successivamente coloro che hanno ottenuto più voti indipendentemente dal sesso.
Nelle Regioni e Delegazioni che esprimono due o più candidati qualora uno dei due sessi non fosse rappresentato non si terrà conto della pari opportunità di cui ai commi precedenti.

Art. 19: Convocazione e validità delle Assemblee

1. Le Assemblee Nazionali sono indette dal Consiglio Federale e convocate dal Presidente della Federazione o nei casi previsti, da chi ne fa le veci, mediante avviso di convocazione con lettera raccomandata, o altro mezzo equipollente spedita agli Associati, ai Tecnici ed Atleti aventi diritto al voto, a tutti gli effetti domiciliati presso la Società di appartenenza almeno 30 giorni prima della data stabilita. Ai Tecnici non vincolati con alcun Associato sarà inviata la convocazione al proprio domicilio.
2. L'Assemblea Nazionale Ordinaria deve essere effettuata entro il 31 marzo dell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
3. L'Assemblea Nazionale straordinaria dovrà svolgersi con le stesse modalità previste per l'Assemblea Nazionale Ordinaria.
4. Le Assemblee Nazionali sono valide in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli Associati aventi diritto a voto che detengano almeno 1/3 del totale complessivo dei voti su territorio nazionale; in seconda convocazione a distanza di almeno un'ora, le Assemblee Nazionali sono valide con almeno la presenza di 1/3 del totale dei voti indipendentemente dal numero degli associati.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti in Assemblea; se non diversamente disposto.

L'Assemblea Nazionale Straordinaria per l'approvazione del Bilancio è costituita solamente dagli Associati.

5. Per le Assemblee Nazionali funge da Commissione Verifica Poteri la Commissione Unica di Appello eventualmente integrata con altri componenti degli Organi di Giustizia della F.I.H.; la presidenza è affidata al Presidente della Commissione Unica di Appello e, in sua assenza dal componente più anziano di età.

6. Nelle Assemblee Nazionali la Commissione Scrutinio viene eletta dall'Assemblea, i componenti non possono essere scelti tra i candidati alle cariche federali.

7. Il Presidente della Federazione procede all'apertura della Assemblea Nazionale ed invita la Commissione Verifica Poteri a dichiarare il numero delle società presenti con il numero di voti loro spettanti e dei delegati degli atleti e dei tecnici con i voti loro spettanti; successivamente invita l'Assemblea ad eleggere un Presidente ed un vice Presidente che assumono immediatamente i relativi poteri; tali componenti l'Ufficio di Presidenza non possono essere scelti fra i candidati alle cariche federali.

Art. 20: Attribuzioni delle Assemblee Nazionali

1. L'Assemblea Nazionale ordinaria:

- a) verifica la Relazione della gestione federale del quadriennio concluso o del mandato.
- b) elegge, successivamente alla presentazione del Bilancio pluriennale programmatico di indirizzo da parte del o dei candidati alla carica di Presidente:
 - b1. il Presidente Nazionale, approvandone contestualmente il Bilancio programmatico presentato;
 - b2. i Componenti del Consiglio Federale in rappresentanza delle Società, degli Atleti e dei Tecnici;
 - b3. Il Presidente, i Componenti effettivi e supplenti del Collegio Revisori dei Conti nel numero di sua spettanza;
- c) nomina su proposta del Consiglio Federale, il Presidente Onorario e i Soci d'Onore della F.I.H.;
- d) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

2. L'Assemblea Nazionale straordinaria:

- a) delibera sulle proposte di modifica dello Statuto federale da sottoporre per l'approvazione della Giunta Nazionale del CONI;
- b) elegge con votazioni separate e successive, nelle ipotesi previste nel presente Statuto di vacanze di cariche, verificatesi prima della fine del quadriennio: il Presidente della Federazione, l'intero Consiglio Federale decaduto, ovvero singoli componenti di esso o del Collegio dei Revisori dei Conti, venuti a mancare per qualsiasi motivo;
- c) delibera il Bilancio di Esercizio qualora sullo stesso vi sia stato parere negativo

del Collegio dei Revisori dei Conti o la mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI.

d) delibera sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 21: Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto: computo dei voti plurimi e singoli

1. All'Assemblea Nazionale partecipano con diritto di voto i rappresentanti degli Associati, i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici rispettivamente eletti nelle Elezioni Regionali di categoria di cui all'art. 18.

a) Partecipano, inoltre senza diritto di voto: il Presidente Federale, i Consiglieri Federali, i candidati alle cariche elettive nazionali, i componenti il Collegio Revisori dei Conti, i componenti degli Organi di Giustizia, il Presidente Onorario e i soci d'Onore, il rappresentante designato dal C.O.N.I.

b) Possono partecipare: gli altri Associati, i Presidenti Regionali, i Delegati Regionali.

c) Possono assistere all'Assemblea Nazionale i Presidenti e i componenti delle Commissioni e Comitati federali, i restanti componenti delle strutture territoriali, i Presidenti degli Enti aggregati e quanti altri che il Consiglio Federale o il Presidente Federale ritengano opportuno invitare.

2. Computo voti plurimi:

2.1) Ogni Associato ha diritto a 1 voto di base se in possesso dei requisiti indicati all'art. 17 comma 6).

2.2) Ogni Associato ha inoltre diritto, oltre a quanto previsto dal precedente art. 17 comma 6, ai sotto elencati voti aggiuntivi calcolati sull'attività ufficiale di hockey su prato conclusa nell'anno sportivo precedente alla convocazione dell'Assemblea, e indicata nelle successive lettere A) B) D).

2.3) Ogni Associato, inoltre, ha diritto ai voti aggiuntivi calcolati per l'attività ufficiale di hockey indoor conclusa nell'anno sportivo precedente alla convocazione dell'Assemblea e indicati nelle successive lettere C) E) sempre che nella stessa annata sportiva abbia partecipato ad una qualsiasi attività di hockey su prato di cui alle lettere A), B), D).

A: ATTIVITA' SENIOR: CAMPIONATI ITALIANI DI HOCKEY SU PRATO DI DIVISIONE NAZIONALE

l) Per Campionato Maschile o Femminile organizzato su tre o quattro serie (Prima, Seconda, Terza e Quarta serie):

a) alla società prima classificata nel Campionato di Prima Serie: 13 voti;

b) alle società seconda e terza classificata nel Campionato di Prima Serie: 11

voti;

c)a tutte le altre società classificate nel Campionato di Prima Serie: 9 voti;

d)alla società prima classificata nel Campionato di Seconda Serie a girone unico: 9 voti;

e)alle società seconda e terza classificata nel Campionato di Seconda Serie a girone unico: 7voti;

f)a tutte le altre società classificate nel Campionato di Seconda Serie a girone unico: 6 voti;

g)qualora la Seconda Serie si svolga in più gironi vengono assegnati 9 voti alle società che hanno ottenuto la promozione alla serie superiore e 6 voti a tutte le altre società classificate;

h)alle società partecipanti al Campionato di Terza Serie promosse alla serie superiore: 6 voti;

i)a tutte le altre società classificate nel Campionato di Terza Serie: 4 voti;

l)alle società partecipanti al Campionato di Quarta Serie promosse alla serie superiore: 4 voti;

m)a tutte le altre società classificate nel Campionato di Quarta Serie: 2 voti.

II) Per Campionato Maschile o Femminile organizzato su due serie (Prima e Seconda serie):

a)alla società prima classificata nel Campionato di Prima Serie: 9 voti;

b)alle società seconda e terza classificata nel Campionato di Prima Serie: 7 voti;

c)a tutte le altre società classificate nel Campionato di Prima Serie: 6 voti;

d)alle società partecipanti al Campionato di Seconda Serie promosse alla Serie superiore: 5 voti;

e)a tutte le altre società classificate nel Campionato di Seconda Serie: 2 voti.

B: ATTIVITA' SENIOR: COPPA ITALIA O ALTRO CAMPIONATO MASCHILE O FEMMINILE ARTICOLATO SU SERIE UNICA E SU PIU' GIRONI MA FIN DALL'ORIGINE A CARATTERE NAZIONALE E CHE SI CONCLUDE CON L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO

a)alla società prima classificata: 5 voti;

b)alle società seconda, terza e quarta classificata: 3 voti;

c)a tutte le altre società classificate: 2 voti.

C: ATTIVITA' SENIOR: CAMPIONATI ITALIANI DI HOCKEY INDOOR DI DIVISIONE NAZIONALE MASCHILE O FEMMINILE

a)alla società Campione d'Italia: 2 voti;

b)a tutte le altre società classificate: 1 voti.

D: ATTIVITA' GIOVANILE: PER TUTTI I CAMPIONATI GIOVANILI DI HOCKEY SU PRATO ARTICOLATI SU SERIE UNICA E SU PIU' GIRONI MA FIN DALLA ORIGINE A CARATTERE NAZIONALE E CHE SI CONCLUDONO CON L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO

- a) alla società prima classificata: 4 voti;
- b) alle società seconda, terza e quarta classificata: 3 voti;
- c) a tutte le altre società classificate: 2 voti.

E: ATTIVITA' GIOVANILE: PER TUTTI I CAMPIONATI GIOVANILI DI HOCKEY INDOOR ARTICOLATI SU SERIE UNICA E SU PIU' GIRONI MA FIN DALLA ORIGINE A CARATTERE NAZIONALE E CHE SI CONCLUDONO CON L'ASSEGNAZIONE DEL TITOLO

- a) alla società Campione d'Italia: 2 voti;
- b) a tutte le altre società classificate: 1 voto.

3. Computo voti singoli:

- a) atleti: 1 voto ogni delegato in rappresentanza di 200 atleti o frazione
- b) tecnici: 1 voto ogni delegato in rappresentanza di 40 tecnici o frazione

Art. 22: Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale

1. L'Assemblea Nazionale, sia ordinaria che straordinaria, delibera con la maggioranza dei voti presenti in Assemblea, se non diversamente disposto.
2. Tutte le elezioni devono avvenire a scheda segreta, fatta eccezione per l'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea che può essere eletto anche per acclamazione.
3. Le votazioni si svolgono, se non diversamente deciso dal Presidente dell'Assemblea, per alzata di mano con relativa controprova, per appello nominale o a scheda segreta, se richiesto da almeno 1/3 degli aventi diritto a voto, i quali dispongano di almeno 1/3 dei voti accreditati dalla Commissione Verifica Poteri e presenti in Assemblea

Art. 23: Modifiche allo Statuto

1. Le proposte di modifica allo Statuto, determinate e specifiche, devono essere presentate al Consiglio Federale da almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto a voto e che dispongano complessivamente di non meno di 1/3 del totale dei voti calcolati al termine del precedente anno sportivo, oppure a seguito di richiesta della metà più uno degli atleti o dei tecnici maggiorenni, aventi diritto a voto nelle elezioni regionali di categoria..
2. Il Consiglio Federale, verificata la ritualità della richiesta, indice entro 60 giorni

l'Assemblea Nazionale Straordinaria, che dovrà tenersi entro i successivi 30 giorni.

3. Il Consiglio Federale può anche indire, su propria iniziativa, l'Assemblea Nazionale Straordinaria per esaminare e deliberare le modifiche allo Statuto che ritenga opportuno di proporre all'Assemblea.

4. Il Consiglio Federale, nell'indire l'Assemblea Nazionale Straordinaria, sia su propria iniziativa che su richiesta di cui al comma 1., deve riportare integralmente in allegato all'ordine del giorno le proposte di modifica allo Statuto.

5. Per l'approvazione delle proposte di modifiche allo Statuto sono necessari almeno la metà più uno dei voti di cui dispongono i partecipanti all'Assemblea Nazionale Straordinaria.

Art. 24: Il Presidente della Federazione

1. Il Presidente viene eletto dalla Assemblea Nazionale avendo ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale della F.I.H. e ne firma tutti gli atti ufficiali; è inoltre responsabile del funzionamento generale della Federazione nei confronti del Consiglio Federale e dell'Assemblea Nazionale.

3. Il Presidente rappresenta la Federazione nei confronti del C.O.N.I. e della Federazione Internazionale e Europea di Hockey designa i rappresentanti della F.I.H. nell'ambito di detti organismi.

4. Convoca e presiede il Consiglio Federale previa formulazione dell'ordine del giorno, garantisce e vigila sulla esecuzione e attuazione delle deliberazioni adottate.

5. Convoca l'Assemblea Nazionale, salvi i casi previsti espressamente dal presente Statuto.

6. Può adottare provvedimenti di natura amministrativa, relativi alla realizzazione di progetti connessi allo svolgimento di attività tecnico-sportive e di gestione federale che comportino l'effettuazione di spese già previste nel Bilancio di previsione, secondo i programmi approvati dal Consiglio Federale.

7. Può adottare provvedimenti d'urgenza che, qualora comportino l'effettuazione di spese, già previste nel Bilancio di Previsione, dovranno essere sottoposti a ratifica nella prima riunione utile del Consiglio Federale, cui spetta la competenza

8. Può aprire uno o più conti correnti bancari di corrispondenza, o conti correnti postali, o la apertura di un servizio di cassa, presso uno o più Istituti Bancari, per la gestione dei mezzi finanziari della Federazione, anche tramite anticipazioni di cassa o utilizzo di fidi destinati al funzionamento della Federazione; può delegare la firma su tali conti a un Vice Presidente, a un Consigliere Federale, o al Segretario Federale.

9. Può attribuire deleghe, purché non concernenti materie di competenza esclusiva, ai Vicepresidenti e ai Consiglieri Federali per la trattazione di singoli affari.

10. Il Presidente Federale rimane in carica per la durata del quadriennio olimpico ed è rieleggibile salvo quanto previsto dall'art 57; ad esso spetta una indennità di carica annuale, deliberata dal Consiglio Federale all'inizio di ogni quadriennio, nel rispetto di quanto in materia previsto dalla vigente legislazione anche sportiva.

11. Il Presidente ha la facoltà di concedere grazia purché risulti scontata almeno la metà della sanzione irrogata; nei casi di radiazione, la grazia non può essere concessa prima che siano decorsi almeno 5 anni dalla data del provvedimento definitivo.

12. Nei casi di assenza o impedimento temporaneo del Presidente, le sue funzioni sono assunte dal Vice Presidente vicario.

13. Nei casi di assenza o impedimento definitivo, il medesimo Vice Presidente che ha assunto la reggenza provvisoria della F.I.H., è tenuto alla convocazione dell'Assemblea straordinaria elettiva per il rinnovo delle cariche, nei termini di cui all'art. 28 comma 4.

14. In tutti i casi di decadenza anticipata del Consiglio Federale, il Presidente continua ad esercitare l'ordinaria amministrazione, sino alla celebrazione dell'Assemblea Nazionale, salvo i casi statutariamente previsti.

Art. 25: Il Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è composto dal Presidente e da 10 consiglieri dei quali:

- a) 7 eletti dai rappresentanti delle Società e Associazioni sportive dilettantistiche;
- b) 2 eletti dai Rappresentanti degli atleti, nel rispetto di una pari rappresentanza di atlete e atleti;
- c) 1 eletto dai Rappresentanti dei tecnici.

2. Funge da Segretario, senza diritto di voto, il Segretario Generale o un suo delegato, scelto fra i dipendenti della F.I.H.

3. Il Consiglio Federale dura in carica per l'intero quadriennio olimpico, salvo i casi di decadenza previsti dal presente Statuto.

4. I Consiglieri Federali che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

Art. 26: Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni

1. Il Consiglio Federale si riunisce:

- a) quando il Presidente Federale lo ritenga opportuno;
- b) quando ne venga avanzata esplicita richiesta da almeno 6 dei suoi

componenti.

2. Il Consiglio Federale deve riunirsi almeno quattro volte nel corso dell'anno ed è validamente costituito quando siano presenti il Presidente o chi ne fa le veci e almeno cinque componenti.
3. Alle riunioni del Consiglio Federale deve essere sempre invitato il Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Il Presidente Federale può invitare a presenziare le riunioni del Consiglio Federale, a titolo consultivo, le persone la cui partecipazione sia ritenuta utile.
5. Il voto non è delegabile.
6. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza semplice. In caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 27: Competenze del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale è organo direttivo e di gestione, amministra e indirizza l'attività federale, predispone i programmi in conformità alle direttive approvate dall'Assemblea Nazionale e ne cura l'attuazione per perseguire i fini istituzionali indicati all'Art. 2 dello Statuto.
2. Il Consiglio Federale ha la competenza esclusiva sui seguenti argomenti:
 - a) elegge due Vice Presidenti;
 - b) amministra i mezzi finanziari a disposizione della Federazione; e predispone i Bilanci nel rispetto delle direttive emanate dal CONI.
 - c) approva il Bilancio di Previsione e la Relazione Programmatica entro il mese di ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento, delibera le variazioni al Bilancio di Previsione;
 - d) delibera il Bilancio Consuntivo di Esercizio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI. Nel caso di parere negativo dei Revisori dei Conti o nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale del CONI, dovrà essere convocata l'Assemblea delle società ed associazioni per deliberare sull'approvazione del Bilancio;
 - e) delibera, qualora delegato dal C.O.N.I., il riconoscimento a fini sportivi delle Società, Associazioni sportive dilettantistiche;
 - f) ratifica le delibere d'urgenza del Presidente;
 - g) delibera sulle domande di affiliazione delle Società e Associazioni dilettantistiche;
 - h) vigila sull'osservanza dello Statuto e delle norme federali;
 - i) delibera i Regolamenti di giustizia sportiva e di lotta al doping, il Regolamento di attuazione dello Statuto, da sottoporre all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.;
 - j) delibera il Regolamento di Amministrazione della Federazione;

- k) delibera i Regolamenti federali relativi alla gestione tecnico-organizzativa della Federazione e disciplina l'ordinamento dei campionati;
 - l) delibera l'attuazione dei Regolamenti di gioco secondo le indicazioni I.H.F.;
 - m) nomina, nei casi previsti, i Delegati Regionali e Provinciali, provvedendo altresì alla loro revoca in caso di non funzionamento dei medesimi;
 - n) esercita il controllo di legittimità sulle Assemblee delle Strutture territoriali per le elezioni dei componenti degli organi direttivi;
 - o) provvede, in caso di gravi irregolarità della gestione, gravi o ripetute violazioni da parte degli organi in parola, nonché per la constatata impossibilità di funzionamento dei medesimi, alla nomina di un Commissario, il quale nei 60 giorni successivi provvederà all'indizione dell'Assemblea elettiva da tenersi nei 30 giorni successivi per la ricostituzione degli organi regionali;
 - p) determina le dotazioni finanziarie delle Strutture territoriali per assolvere ai compiti e funzioni loro delegate; e ne approva i Bilanci di Previsione e i Conti Consuntivi annuali;
 - q) disciplina, organizza e sviluppa la preparazione tecnica federale e la preparazione olimpica; nomina gli allenatori delle nazionali e sovrintende all'attività delle Squadre Nazionali;
 - r) nomina Commissioni e Comitati riferiti all'organizzazione della Federazione; inoltre nomina Commissari anche con funzioni ad acta;
 - s) nomina per un quadriennio olimpico, con esclusione di revoca anticipata, i componenti degli Organi di giustizia;
 - t) concede amnistia e indulto, prefissando limiti e applicabilità del provvedimento;
 - u) delibera l'ordine del giorno dell'Assemblea Nazionale;
 - v) può delegare al Presidente della Federazione, all'Ufficio di Presidenza o ai singoli Consiglieri Federali l'attuazione di disposizioni e di attività riferite alla gestione federale.
 - w) designa Soci d'onore da proporre all'Assemblea Nazionale;
 - x) è l'unico organo competente a fornire interpretazione autentica delle norme dei Regolamenti federali;
 - y) determina tutte le quote e tasse federali a carico di Associati e Tesserati.
3. Il Consiglio Federale delibera, infine, su quant'altro non previsto nel presente articolo purché siano sempre rispettati i principi fondamentali deliberati dal C.O.N.I., lo Statuto del C.O.N.I e le disposizioni delle altre norme a carattere regolamentare.

Art. 28: Decadenza del Consiglio Federale

1. Il Consiglio Federale decade per qualsiasi motivo di cessazione dalla carica del Presidente Federale, oppure per dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri.

2. In caso di impedimento definitivo del Presidente si ha la decadenza immediata del Consiglio Federale ed il Vice Presidente provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria.

In caso di impedimento del Presidente si avrà la decadenza immediata del Presidente e del Consiglio Federale. Quest'ultimo resterà in prorogatio per l'ordinaria amministrazione da espletarsi unitamente al Presidente o, in caso di dichiarata impossibilità da parte di quest'ultimo, unitamente al Vice Presidente.

3. Le dimissioni contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali determinano la decadenza immediata del Consiglio e del Presidente, al quale spetterà l'ordinaria amministrazione.

Nel caso di dimissioni non contemporanee della metà più uno dei Consiglieri Federali, qualora non si sia provveduto ai sensi art. 29 comma 1), il Presidente che rimane in carica, provvede alla convocazione dell'Assemblea Straordinaria per il rinnovo dell'intero Consiglio Federale.

4. Nei casi di decadenza previsti ai punti 2) e 3) gli organi restano in carica rispettivamente, fino alla convocazione dell'Assemblea straordinaria, da indirsi entro 60 giorni dall'evento e da celebrarsi nei 30 giorni successivi.

5. Le dimissioni che originano la decadenza degli organi federali sono irrevocabili, e comunque s'intendono notificate al Presidente o al Consiglio alla consegna di specifica lettera.

Art. 29: Integrazione del Consiglio Federale

1. In ogni caso di dimissioni, decadenza, non accettazione della carica o altro motivo di cessazione della carica stessa dei componenti del Consiglio Federale, in numero tale da non dare luogo a decadenza dell'intero organo, gli stessi vengono sostituiti con elezione di nuovi componenti nell'Assemblea Nazionale Straordinaria che dovrà essere convocata entro 12 mesi dal verificarsi dell'evento.

2. Qualora sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, deve essere indetta l'Assemblea Straordinaria per l'integrazione dei Consiglieri, da convocarsi entro 60 giorni dall'evento e da celebrarsi nei 30 giorni successivi.

Art. 30: I Vice Presidenti

1. Il Consiglio Federale elegge tra i suoi componenti due Vice Presidenti,

2. Si procederà con elezioni separate all'elezione del Vice Presidente vicario e successivamente dell'altro Vice Presidente. In caso di parità di voti ottenuti sarà eletto il più anziano di età.

3. Il Vice Presidente vicario sostituisce il Presidente in caso di suo impedimento. Il Vice Presidente, a sua volta, sostituisce il Vice Presidente vicario in caso di suo

impedimento,

4. Per cessazione dalla carica di Vice Presidente il Consiglio Federale, nella prima riunione utile, provvede all'elezione del sostituto.

Art. 31: Il Collegio dei Revisori dei Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da cinque componenti effettivi e da due più uno componenti supplenti; dura in carica quattro anni in coincidenza con il quadriennio olimpico e non decade in caso di decadenza del Consiglio Federale.

2. Il Presidente del Collegio è eletto dall'Assemblea Nazionale tra soggetti in possesso di idonei requisiti e che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure previste dall'articolo 55 del presente Statuto e dalle norme dei Regolamenti.

E' eletto Presidente il candidato che ha ottenuto il maggior numero di voti.

3. Con votazione successiva vengono eletti i due componenti effettivi e i due supplenti tra soggetti in possesso di idonei requisiti e che abbiano presentato formale candidatura secondo le procedure previste dall'articolo 54 del presente Statuto e dalle norme dei Regolamenti. In relazione al numero dei voti conseguiti, i primi due maggiormente suffragati assumono la carica di componenti effettivi, il terzo e il quarto quella di componente supplente.

In caso di parità di voti si procederà in graduatoria con il più anziano di età

4. La Giunta Nazionale del CONI nomina per il completamento del Collegio due Revisori effettivi e uno supplente.

5. I componenti del Collegio Revisori dei Conti sono convocati dal Presidente del Collegio entro 30 giorni dall'Assemblea.

6. I componenti il Collegio dei Revisori dei Conti devono assistere a tutte le riunioni degli Organi deliberanti della Federazione e a tal fine dovranno essere formalmente invitati dal Presidente Federale.

7. E' richiesta per tutti i Revisori dei Conti l'iscrizione al Registro dei Revisori Contabili o all'Albo dei Ragionieri e dei Dottori Commercialisti

8. Per la funzione di componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti compete una indennità annua deliberata dal Consiglio Federale.

Art. 32: Compiti del Collegio dei Revisori Conti

1. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le proprie funzioni di verifica e controllo secondo le norme del codice civile che disciplinano l'esercizio dell'attività dei Collegi Sindacali;

2. Il Collegio dei Revisori dei Conti ha il compito di:

a) controllare la gestione economico patrimoniale e di legittimità di tutti gli Organi

- della Federazione;
- b) esercitare il controllo contabile della F.I.H.;
 - c) verificare, almeno ogni tre mesi, l'esatta corrispondenza tra le scritture contabili, la consistenza di cassa, l'esistenza dei valori e dei titoli di proprietà;
 - d) redigere la Relazione al Bilancio di Previsione da presentare al Consiglio Federale;
 - e) redigere la relazione al Bilancio di esercizio da presentare al Consiglio Federale; l'eventuale parere negativo comporta l'indizione dell'Assemblea Nazionale Straordinaria.
- a) verificare le Variazioni di Bilancio di Previsione deliberate dal Consiglio Federale;
 - f) vigilare sull'osservanza delle norme di legge e statutarie.
3. Il Collegio deve riunirsi su convocazione del Presidente e redigere un processo verbale che viene trascritto in apposito registro e sottoscritto dagli intervenuti.
 4. Il Collegio delibera a maggioranza dei presenti.
 5. I Revisori dei Conti effettivi possono, anche individualmente di propria iniziativa o per delega del Presidente, compiere ispezioni e procedere ad accertamenti. Le risultanze delle singole ispezioni, comportanti rilievi a carico della Federazione, devono essere immediatamente rese note al Presidente del Collegio, che ha l'obbligo di segnalarle al Presidente Federale per la dovuta assunzione dei provvedimenti di competenza.

Art. 33: Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti

1. I Revisori dei Conti decadono dal loro incarico nel caso di assenza ingiustificata o per la perdita dei requisiti di eleggibilità, a sensi art. 2399, 2404 e 2405 del Codice Civile.
2. Nel caso di cessazione per qualsiasi causa del Presidente del Collegio, il Collegio viene integrato dal componente supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.
3. Fino alla convocazione dell'Assemblea straordinaria per l'elezione del Presidente, da celebrarsi entro 90 giorni, le sue funzioni saranno assunte dal membro elettivo più anziano di età.
4. In caso di vacanze, per qualsiasi motivo, tra i singoli Revisori effettivi, si provvede all'integrazione del Collegio con i componenti supplenti.
5. In caso di impossibilità a procedere alle sostituzioni di cui sopra, qualora le vacanze siano tali da non consentire il normale funzionamento dell'organo, si provvederà all'elezione dei componenti mancanti con la convocazione di una Assemblea straordinaria da indirsi entro 60 giorni dall'evento e da celebrarsi entro i 30 giorni successivi.

CAPO III: ORGANI DI GIUSTIZIA

Art. 34: Principi informatori della Giustizia federale

1. La Giustizia federale è amministrata in base al Regolamento di Giustizia deliberato dal Consiglio Federale secondo i principi dello Statuto e delle Leggi dello Stato e sottoposto all'approvazione del C.O.N.I.:
 - a) le controversie sono discusse in pubblica udienza;
 - b) le decisioni devono sempre essere motivate, anche se succintamente;
 - c) le norme che precedono si estendono, per quanto compatibili alle Procedure federali;
 - d) esperiti i gradi di giustizia federale, è possibile ricorrere al giudice di ultima istanza in materia di doping di cui all'art. 13 dello Statuto del CONI;
 - e) ferma restando la competenza del TAS, a norma del Codice Wada, in materia di doping, i due gradi di giudizio sportivo federale deve concludersi entro 90 giorni dal deferimento della Procura Antidoping del CONI.
2. Gli Organi di Giustizia perseguono il fine di ottenere il rispetto delle norme statutarie e regolamentari, nonché dei principi derivanti dall'ordinamento giuridico sportivo, anche in armonia con il concetto di "gioco leale".
3. Gli Organi di Giustizia tutelano l'esigenza di una decisa opposizione ad ogni forma di illecito sportivo ed all'uso di sostanze e metodi vietati.
4. L'istituzione di Organi di Giustizia di primo e secondo grado, aventi competenza su tutto il territorio nazionale, è stabilita per i fini indicati ai commi 2) e 3).
5. E' sancito il principio di impugnabilità di tutti i provvedimenti sanzionatori e cautelari; sono altresì garantiti il diritto di difesa, la possibilità di ricasazione del Giudice e la revisione.
6. Tutti i componenti degli Organi di Giustizia godono di piena e completa autonomia, tutti i componenti restano in carica per l'intera durata del quadriennio olimpico e non decadono al verificarsi, per qualsiasi causa, di fatti che comportino la decadenza dell'Organo federale che ha provveduto alla loro nomina. Il loro mandato non è rinnovabile per più di due volte, salvo per i giudici di concentramento.
7. La Giustizia sportiva deve essere rapida, a tal fine tutti i termini processuali devono essere limitati al massimo, pur nel rispetto del diritto della difesa, entro 90 giorni.
8. La riabilitazione deve essere disciplinata nel regolamento di Giustizia, essa estingue le sanzioni accessorie ed ogni altro effetto della condanna, è concessa dalla Commissione d'Appello quando siano trascorsi tre anni dal giorno in cui la pena principale sia stata eseguita o si sia estinta in altro modo ed il sanzionato abbia dato prova effettiva e costante di buona condotta.
9. Per le funzioni svolte dai componenti degli Organi di Giustizia compete una indennità annua deliberata dal Consiglio Federale, nel rispetto di quanto in materia

previsto dalla vigente legislazione anche sportiva.

10. Gli Organi di Giustizia in caso di completamento del mandato durante l'anno sportivo rimangono in carica fino al termine dell'anno sportivo in corso.

Art 35: Camera di conciliazione ed arbitrato per lo sport

1. Le controversie che contrappongono la FIH, a soggetti affiliati e/o tesserati possono essere devolute, con pronuncia definitiva, alla Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport, istituita presso il CONI, a condizione che siano previamente esauriti i ricorsi interni alla Federazione o comunque si tratti di decisione non soggetta ad impugnazione nell'ambito della giustizia federale, con esclusione delle controversie di natura tecnico disciplinare che hanno comportato l'irrogazione di sanzioni inferiori a 120 giorni e di quelle in materia di doping.

2. Le controversie di cui al precedente comma sono sottoposte ad un tentativo obbligatorio di conciliazione presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

3. Qualora non sia stata raggiunta la conciliazione, la controversia può essere sottoposta ad un procedimento arbitrale presso la Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport.

4. Il procedimento è disciplinato dal regolamento di Conciliazione e Arbitrato deliberato dal Consiglio Nazionale del CONI.

5. Restano escluse dalla competenza della Camera di Conciliazione e Arbitrato per lo Sport tutte le controversie tra soggetti affiliati e/o tesserati per le quali siano istituiti procedimenti arbitrali nell'ambito della FIH.

Art. 36: Il Giudice Sportivo Nazionale

1. Il Consiglio Federale nomina, per la durata del quadriennio olimpico, il Giudice Sportivo Nazionale ed un supplente.

2. Il Giudice Sportivo Nazionale, quale Organo giudicante monocratico di primo grado è competente in prima istanza per tutte le infrazioni, per le quali sono previste sanzioni sino alla sospensione, da chiunque commesse nel corso dei Campionati a composizione numerica limitata (ovvero a numero chiuso), delle fasi finali di tutti gli altri Campionati (ovvero a libera iscrizione), della Coppa Italia, o di manifestazioni internazionali, in Italia o all'estero.

3. Il Giudice Sportivo Nazionale è altresì competente in prima istanza in tema di scioglimento del vincolo di atleti ed allenatori e controversie in tema di scioglimento del vincolo, accertamento del doppio tesseramento e irregolarità del tesseramento.

Art. 37: La Commissione Giudicante

1. La Commissione Giudicante si compone di un Presidente, due componenti effettivi e due componenti supplenti, nominati per l'intera durata del quadriennio olimpico dal Consiglio Federale.
2. La Commissione elegge, nel proprio ambito, un Vicepresidente.
3. La Commissione, presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente, è regolarmente costituita con la presenza di tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. La Commissione é competente in prima istanza per le infrazioni commesse dai dirigenti federali, centrali o periferici, o dai dirigenti di società, in tali loro specifiche qualità; per le infrazioni commesse dagli arbitri in tale specifica qualità; in merito ai reclami avverso la deliberazione di cessazione di appartenenza della società alla F.I.H. per inattività sportiva; per le infrazioni da chiunque commesse per le quali sono previste le sanzioni della radiazione o del ritiro della tessera federale; per le infrazioni da chiunque commesse in ambito nazionale fuori delle manifestazioni sportive.

Art. 38: La Commissione Unica di Appello

1. La Commissione Unica di Appello si compone di un Presidente, di due componenti effettivi e due componenti supplenti, nominati per l'intera durata del quadriennio olimpico dal Consiglio Federale.
2. La Commissione elegge tra i componenti un Vicepresidente.
3. La Commissione, presieduta dal Presidente o dal Vicepresidente é regolarmente costituita con la presenza di tre componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
4. La Commissione giudica, in ultima istanza, sugli appelli proposti avverso le decisioni degli organi di primo grado.
5. Spetta al Presidente della Commissione Unica di Appello, in caso di disaccordo delle parti, la nomina del Presidente del Collegio Arbitrale, di cui all'articolo 62, comma 2).
6. Spetta, inoltre, al Presidente della Commissione Unica d'Appello la nomina dell'arbitro, qualora una delle parti non vi provveda ai sensi art. 62 comma 2.

Art. 39: I Giudici Sportivi Regionali

1. Il Consiglio Federale, sentito il Comitato Regionale competente, nomina per la durata del quadriennio Olimpico, in ogni regione, un Giudice Sportivo Regionale, con un supplente, quale organo monocratico di prima istanza con competenza

circostritta all'ambito territoriale della propria regione.

2. I Giudici Sportivi Regionali sono competenti per tutte le infrazioni, per le quali sono previste sanzioni sino alla sospensione limitata a tre mesi, da chiunque commesse nell'ambito territoriale di propria competenza al di fuori di manifestazioni sportive e per tutte le infrazioni, per le quali sono previste le sanzioni sino alla penalizzazione di punti in classifica per le società, e alla squalifica fino a sei giornate ovvero a sospensione fino a tre mesi per i Tesserati, commesse nel corso di gironi eliminatori di campionati regionali, ovvero interregionali, a seguito di apposita delega, disposta con ordinanza, da parte del Giudice Sportivo Nazionale.

Art. 40: I Giudici di Concentramento

1. Il Consiglio Federale nomina per l'intera durata del quadriennio olimpico i Giudici di Concentramento, organo monocratico di prima istanza con competenza circostritta alle manifestazioni a concentramento per garantire l'immediata applicazione delle norme federali in occasione di concentramenti di più gare di campionato e di manifestazioni.

2. I Giudici di Concentramento vengono di volta in volta designati per lo specifico concentramento dal Giudice Unico Nazionale o dai Giudici Sportivi Regionali, secondo le loro rispettive competenze dall'Elenco dei Giudici di Concentramento nominati dal Consiglio Federale.

3. Appartiene ai Giudici di concentramento, in relazione al concentramento o alle manifestazioni per cui sono nominati, la competenza a:

- a) conoscere le infrazioni, commesse durante le relative gare, per la quali sono previste sanzioni non oltre la squalifica fino a sei giornate, ovvero la sospensione fino a tre mesi per i Tesserati e sino alla penalizzazione di punti in classifica per le società;
- b) mettere a disposizione degli Organi di Giustizia tutti gli atti ufficiali per le infrazioni che vanno oltre la propria competenza;
- c) omologare le gare ed emettere i comunicati ufficiali con l'indicazione dei provvedimenti adottati.

Art. 41: Il Procuratore Federale

1. Le funzioni di indagine e le funzioni requirenti davanti a tutti gli Organi della Giustizia sportiva sono attribuite al Procuratore Federale nominato dal Consiglio Federale per l'intera durata del quadriennio Olimpico.

2. L'Ufficio del Procuratore è composto dal Procuratore Federale stesso, da un sostituto e da eventuali collaboratori, tutti nominati dal Consiglio Federale.

CAPO IV: STRUTTURE TERRITORIALI

Art. 42: Organizzazione

1. Allo scopo di propagandare, sviluppare, organizzare e disciplinare la pratica dell'hockey nel territorio sono istituite strutture territoriali, che nell'ambito della propria circoscrizione rappresentano la F.I.H.
2. L'Organizzazione Territoriale è articolata in Comitati Regionali, Delegazioni Regionali e Delegazioni Provinciali.
3. L'ambito di competenza delle strutture territoriali della F.I.H. coincide con le rispettive circoscrizioni territoriali della Repubblica Italiana.
4. Nella regione Trentino Alto Adige vengono istituite due separate strutture territoriali nelle province autonome di Trento e Bolzano, alle quali vengono attribuite funzioni analoghe a quelle dei Comitati Regionali.
5. Il Consiglio Federale può nominare un Delegato Regionale nelle regioni ove esistano meno di cinque Associati.
6. Il Comitato Regionale opera con autonomia finanziaria, gestionale-contrattuale e amministrativo-contabile. Il Bilancio del Comitato sarà soggetto al controllo previsto dal Regolamento di Amministrazione F.I.H.
7. Il Consiglio Federale nomina un Revisore dei Conti iscritto al Registro dei Revisori contabili o all'Albo dei Ragionieri e Dottori Commercialisti con i compiti previsti dall'art.32.
Al Revisore nominato compete una indennità di funzione annualmente deliberata dal Consiglio Federale.
8. Sono organi dei Comitati Regionali:
 - a) l'Assemblea Regionale;
 - b) il Presidente Regionale;
 - c) il Consiglio Regionale.;

Art. 43: L'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale é costituita dai rappresentanti degli Associati, aventi diritto di voto, con sede nel territorio di competenza.
2. L'Assemblea Regionale é indetta dal Consiglio Regionale previa autorizzazione del Consiglio Federale; è convocata dal Presidente Regionale e per quanto compatibili in analogia si applicano le norme previste per l'Assemblea Nazionale.
3. L'Assemblea Regionale ordinaria deve essere tenuta non oltre il 31 marzo nell'anno successivo alla celebrazione dei Giochi Olimpici estivi.
4. L'Assemblea Regionale straordinaria deve essere convocata per l'approvazione

del Conto Consuntivo annuale, qualora lo stesso non sia stato approvato dal Consiglio Federale o dal Revisore dei Conti della Regione.

5. L'Assemblea é l'Organo sovrano del Comitato Regionale ed é convocata a mezzo lettera raccomandata o altro mezzo equipollente spedita agli Associati almeno 15 giorni prima della data stabilita, ed inoltre con avviso esposto nella sede del Comitato.

6. Per i Comitati Regionali di nuova costituzione, l'Assemblea viene convocata dal Presidente Federale, con le modalità previste dal precedente comma.

7. A seguito di motivata richiesta presentata da almeno la metà più uno degli Associati aventi diritto al voto nella Regione, nonché a seguito di richiesta della metà più uno dei componenti del Consiglio Regionale, deve essere indetta e convocata l'Assemblea Regionale straordinaria con le stesse modalità e termini previsti per l'Assemblea Nazionale straordinaria, per quanto compatibili.

8. Partecipano all'Assemblea gli Associati con diritto di voto e con il numero di voti previsti e secondo le indicazioni del successivo comma del presente articolo.

9. Ogni Associato avente diritto a voto può rappresentare per delega al massimo un altro Associato, purché le società affiliate nella Regione e aventi diritto a voto siano superiori a 20.

10. Possono partecipare senza diritto di voto gli altri Associati, il Presidente della Federazione, i Componenti del Consiglio Federale, i Revisori dei Conti, il Giudice Sportivo Regionale, il Presidente ed i Componenti del Consiglio Regionale ed eventuali altre persone che il Presidente e il Consiglio Regionale ritengano opportuno invitare; partecipano inoltre i Delegati Provinciali.

11. Il Presidente Federale, i Componenti del Collegio Revisori Conti, i Componenti degli Organi di Giustizia, il Presidente Regionale, il Revisore dei Conti Regionale, i componenti del Consiglio Regionale, gli Arbitri effettivi e i candidati alle cariche elettive, non possono rappresentare in Assemblea nessun Associato né direttamente né per delega.

12. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo, si fa rinvio alle disposizioni relative all'Assemblea Nazionale, in quanto applicabili, nonché alle norme dei Regolamenti federali.

Art. 44: Attribuzioni dell'Assemblea Regionale

1. L'Assemblea Regionale ordinaria:

- a) verifica la relazione della gestione regionale del quadriennio concluso o del mandato.
- b) elegge con votazioni separate e successive il Presidente Regionale, approvandone contestualmente il programma di indirizzo presentato, e gli altri componenti del Consiglio Regionale;

- c) delibera sugli altri argomenti posti all'ordine del giorno.
2. L'Assemblea Regionale Straordinaria in caso di decadenza del Comitato Regionale, a ricostituire l'intero organo, ad eleggere singoli componenti in sostituzione di quelli venuti a mancare per qualsiasi motivo; si applicano per analogia le norme previste dal presente Statuto, con l'obbligo di effettuare l'Assemblea entro 45 giorni dalla decadenza del Comitato.

Art. 45: Il Presidente del Comitato Regionale

1. Il Presidente del Comitato Regionale é eletto dalla Assemblea Regionale costituita dagli Associati a maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea.
2. Il Presidente Regionale ha la rappresentanza legale del Comitato nel territorio di competenza, dirige il Comitato e convoca e presiede le riunioni del Consiglio Regionale e nei termini e casi stabiliti convoca l'Assemblea Regionale.
3. Il Presidente Regionale, unitamente ai Consiglieri Regionali é responsabile della gestione nei confronti dell'Assemblea Regionale, inoltre é responsabile nei confronti del Consiglio Federale del funzionamento del Comitato e dell'impiego dei fondi assegnati dalla F.I.H. per le spese di funzionamento del Comitato stesso.
4. Il Presidente Regionale rappresenta ai fini sportivi la F.I.H. nel territorio ed in particolare garantisce la funzionalità dei campionati e delle altre strutture e settori federali assegnati dal Consiglio Federale al territorio di competenza.
5. Per l'amministrazione dei fondi di competenza della Regione, il Presidente deve aprire uno o più conti correnti bancari di corrispondenza o c/c postali, con firma propria e delegabile al Vicepresidente, per la gestione e il transito di tutte le entrate e le uscite relative al Bilancio del Comitato Regionale.
6. Nelle ipotesi di impedimento temporaneo o definitivo del Presidente, nonché nei casi di dimissioni o decadenza dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nel presente Statuto per il Presidente della F.I.H..

Art. 46: Il Consiglio Regionale

1. Il Consiglio Regionale é costituito dal Presidente, e da un minimo di 3 ad un massimo di 5 consiglieri, secondo le indicazioni del Regolamento Organico.
2. Esso é eletto dall'Assemblea Regionale ordinaria per la durata di un quadriennio olimpico.
3. Il Consiglio Regionale assolve ai compiti necessari per la gestione dell'attività federale nell'ambito territoriale di competenza, secondo le disposizioni quadro del Consiglio Federale curando in particolare modo:

- a) la propaganda e la promozione nella propria circoscrizione della disciplina dell'hockey e la costituzione di sodalizi sportivi;
 - b) l'amministrazione dei fondi assegnati dal Consiglio Federale e delle altre entrate comunque riscosse con l'obbligo del relativo Conto Consuntivo annuale redatto con l'osservanza delle norme amministrative stabilite dal Regolamento di amministrazione della F.I.H.; da sottoporre all'approvazione del Consiglio Federale
 - c) la rigida osservanza, da parte degli Associati e dei Tesserati, delle norme statutarie e regolamentari e delle disposizioni federali;
 - d) l'invio al Consiglio Federale, alla fine dell'anno, di una relazione scritta sull'attività svolta nella circoscrizione di competenza;
 - e) la predisposizione e l'approvazione del Bilancio di Previsione annuale da effettuare entro il 30 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento del Bilancio stesso e le eventuali variazioni nel corso dell'esercizio, da trasmettere alla F.I.H. entro 15 giorni dall'approvazione;
 - f) l'adozione delle norme regolamentari, approvate dal Consiglio Federale, riferite all'amministrazione, alla gestione ed al funzionamento del Comitato.
4. Per la convocazione del Consiglio Regionale, per l'elezione del Vice Presidente, per la validità delle deliberazioni, per la decadenza e l'integrazione dello stesso, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni stabilite nel presente Statuto per il Consiglio Federale.
5. Alle riunioni del Consiglio Regionale partecipano i Delegati Provinciali della Regione ed il Revisore dei Conti nominato dalla F.I.H..
6. Il Comitato Regionale ha sede nel capoluogo di regione se non diversamente disposto dal Consiglio Federale.
7. I Consiglieri che, salvo legittimo impedimento, non prendano parte per tre volte consecutive alle riunioni del Consiglio, decadono automaticamente dalla carica.

Art. 47: La Delegazione Regionale

1. Nelle Regioni dove non sia costituito il Comitato Regionale il Consiglio Federale nomina un Delegato Regionale, al fine di promuovere e organizzare l'hockey nella circoscrizione di competenza, nonché per lo svolgimento delle attività federali ufficiali.
2. Il Consiglio Federale, su proposta delle Società affiliate della Regione, nomina il Delegato Regionale ed due Delegati Aggiunti, che collaborano collegialmente alla programmazione e gestione dell'attività regionale.
3. Il Delegato Regionale ed il Comitato di gestione formato dai Delegati aggiunti, operano con le stesse competenze previste nel presente Statuto per il Presidente Regionale e il Consiglio Regionale in quanto applicabili.

4. Il Revisore dei Conti della Delegazione Regionale é nominato dalla F.I.H..
5. Le nomine della Delegazione Regionale sono quadriennali e possono essere revocate.
6. Il Delegato Regionale a fine anno deve inviare, oltre al Bilancio Consuntivo, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale stesso le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari. Detta relazione dovrà essere preventivamente presentata alle società della Regione, appositamente riunite, che potranno esprimere motivato parere.
7. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella della Delegazione Regionale.

Art. 48: La Delegazione Provinciale

1. La Delegazione Provinciale ha la funzione di promuovere e organizzare la pratica dell'hockey nel proprio territorio di competenza.
2. Il Delegato Provinciale viene nominato dal Consiglio Federale su proposta del Presidente Regionale o del Delegato Regionale, e dura in carica per la durata del quadriennio olimpico, salvo revoca.
3. Il Delegato provinciale rappresenta la F.I.H. nell'ambito del Comitato Provinciale del C.O.N.I. e nei confronti delle istituzioni e degli enti del territorio di sua competenza.
4. Il Delegato Provinciale a fine anno deve inviare, per il tramite del competente Comitato Regionale o del Delegato Regionale, che esprime motivato parere, una dettagliata relazione circa l'esito del suo mandato per consentire al Consiglio Federale le opportune valutazioni di merito ed adottare i provvedimenti necessari.
5. Il Delegato Provinciale partecipa alle riunioni del Consiglio Regionale.
6. La decadenza del Consiglio Federale comporta anche quella del Delegato Provinciale.

Art. 49: La Consulta dei Presidenti Regionali

1. I Presidenti dei Comitati Regionali e i Delegati Regionali sono convocati unitamente al Consiglio Federale dal Presidente della F.I.H. almeno una volta l'anno.
2. La Consulta assolve il compito di svolgere un ruolo consultivo e segnalare al Consiglio Federale orientamenti e possibili soluzioni delle problematiche inerenti l'attività territoriale.
3. La Consulta é presieduta dal Presidente della Federazione e svolge la funzione di segretario verbalizzante il Segretario Generale o suo delegato scelto fra i dipendenti della FIH.

4. Un Presidente di Comitato Regionale partecipa alle riunioni del Consiglio Federale, senza diritto a voto, secondo un turno stabilito dalla Consulta.

Art. 50: Settori Federali

1. La struttura organizzativa della F.I.H. è articolata nei seguenti principali settori:

- a) Settore Agonistico nazionale;
- b) Settore Squadre Nazionali;
- c) Settore Promozionale e Scolastico;
- d) Settore Organizzazione Territoriale;
- e) Settore Impianti Sportivi;
- f) Comitato Italiano Arbitri;
- g) Comitato Nazionale Allenatori.

2. Il Consiglio Federale determina mediante i Regolamenti di settore le modalità di funzionamento e di gestione di ogni settore.

3. Il Consiglio Federale può accorpere o scorporare i settori, e può istituire e regolamentare nuovi settori, comitati e commissioni, secondo le esigenze operative della F.I.H.

TITOLO IV: LA SEGRETERIA FEDERALE

Art. 51: Funzioni

1. La Segreteria Federale ha il compito di dare attuazione ai deliberati degli Organi della Federazione. E' retta dal Segretario Generale.

2. Il Segretario Generale ha il compito di coordinare e dirigere gli uffici della Federazione.

3. Il Segretario Generale partecipa alle Assemblee ed alle riunioni degli Organi Federali redigendone i verbali; ha altresì facoltà di assistere alle riunioni delle Commissioni federali con esclusione degli Organi di Giustizia e di controllo, a meno che non vi debba intervenire su richiesta degli Organi stessi.

4. In caso di assenza o impedimento il Segretario Generale può farsi sostituire da altro funzionario della Segreteria.

TITOLO V: ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI

Art. 52: Requisiti di eleggibilità

1. Sono eleggibili alle cariche federali soltanto coloro che siano in possesso dei

seguenti requisiti:

- a) siano cittadini italiani maggiorenni;
 - b) non abbiano riportato condanne penali passate in giudicato per reati non colposi a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione da pubblici uffici superiore a un anno;
 - c) non abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte delle Federazioni Nazionali Sportive, delle Discipline sportive associate, degli Enti di promozione sportiva, del CONI o di organismi sportivi nazionali e internazionali riconosciuti;
 - d) siano tesserati e in attività nella F.I.H. alla data di convocazione dell'Assemblea, oppure siano stati tesserati per almeno due anni nell'ultimo decennio alla F.I.H., e, per i Rappresentanti degli Atleti e dei Tecnici, nella specifica qualifica di appartenenza.
2. La mancanza iniziale accertata dopo le elezioni, o il venire meno, nel corso del mandato, di anche uno solo dei requisiti di cui al comma precedente comporta l'immediata decadenza dalla carica.
3. Sono esclusi dall'obbligo di tesseramento i candidati a componenti del Collegio dei Revisori dei Conti.
4. Ineleggibilità:
- a) è ineleggibile a qualsiasi carica il Tesserato che abbia subito provvedimenti sanzionatori a seguito di utilizzo di sostanze o metodi che alterano le naturali prestazioni fisiche nelle attività sportive;
 - b) non sono eleggibili tutti coloro che abbiano come fonte primaria o prevalente di reddito un'attività commerciale collegata all'attività della FIH;
 - c) sono ineleggibili quanti abbiano in essere controversie giudiziarie contro il CONI, le Federazioni, le Discipline sportive associate, contro organismi riconosciuti dal CONI stesso.
5. Tutti i componenti degli organi federali sono rieleggibili nelle loro cariche.
6. I componenti degli Organi di giustizia nazionali devono essere in possesso di specifica professionalità giuridica o economica e possono essere scelti anche tra soggetti non tesserati con la Federazione

Art. 53: Incompatibilità

1. La carica di componente degli organi centrali e territoriali è incompatibile con qualsiasi altra carica federale elettiva centrale e territoriale.
2. Il Presidente ed i Consiglieri Federali sono incompatibili con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi sportivi riconosciuti dal CONI il Presidente è inoltre incompatibile con qualsiasi carica sociale, quest'ultima riferita a Società

affiliate alla F.I.H.

3. La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con tutte le cariche federali elettive e di nomina centrali e territoriali, nonché con ogni altra carica sociale.

4. La carica di componente gli Organi di Giustizia, prevista dal presente Statuto è incompatibile con tutte le altre cariche federali elettive e di nomina, centrali e territoriali, nonché con ogni altra carica sociale.

5. La qualifica di Arbitro effettivo è incompatibile con qualsiasi altra carica sociale e federale elettiva e di nomina centrale e periferica nonché con la qualifica di allenatore e di atleta in attività agonistica ufficiale.

6. Chiunque venga a trovarsi, per qualsiasi motivo, in una delle situazioni di incompatibilità è tenuto ad optare per l'una o per l'altra delle cariche assunte entro 15 giorni dal verificarsi della situazione stessa. In caso di mancata opzione si avrà l'immediata automatica decadenza della carica assunta posteriormente e qualora quest'ultima fosse esterna alla F.I.H., la decadenza si avrà nella carica federale.

7. Sono considerati incompatibili con la carica che rivestono e devono essere dichiarati decaduti coloro che vengono a trovarsi in situazioni di permanente conflitto di interessi, per ragioni economiche, con l'organo per il quale sono stati eletti o nominati. Qualora il conflitto di interessi sia limitato a singole deliberazioni o atti il soggetto interessato non deve prendere parte alle une o agli altri

Art. 54: Durata cariche e rimborsi spese

1. Le cariche federali per elezione e quelle di nomina hanno la durata di quattro anni e cessano comunque allo scadere del quadriennio olimpico.

2. Le cariche di Delegato Regionale e Delegato Provinciale possono essere revocate e comunque decadono anche nei casi di elezioni infraquadriennali, indette per ricostituire totalmente il Consiglio Federale.

3. Tutte le cariche elettive e di nomina di tutti gli organi federali sono a titolo gratuito, salvi i rimborsi spese deliberati dal Consiglio Federale per la partecipazione alle riunioni degli organi federali o per l'espletamento degli incarichi conseguenti, e fatta eccezione per le indennità espressamente previste dal presente Statuto.

Art. 55: Candidature

1. Coloro che intendono rivestire cariche federali elettive debbono porre la propria candidatura, elencando specificatamente la carica per la quale intendono candidarsi, secondo le procedure dei regolamenti federali.

2. Nelle candidature, ciascun candidato può concorrere soltanto ad una carica.

3. La candidatura a Presidente Federale deve essere sostenuta dai rappresentanti

degli Associati esprimenti almeno un decimo dei voti attribuiti; quella a Consigliere federale, da eleggersi dagli Associati, da almeno un ventesimo dei voti attribuiti; quelle a Consigliere Federale, da eleggersi dagli Atleti, da almeno 20 atleti maggiorenni tesserati; quella a Consigliere Federale, da eleggersi dai Tecnici, da almeno 5 tecnici maggiorenni tesserati.

4. La candidatura a Rappresentante regionale degli atleti e dei tecnici deve essere sostenuta rispettivamente da 5 atleti maggiorenni e da 2 tecnici maggiorenni della stessa regione

5. La candidatura a Presidente o componente del Collegio dei Revisori dei Conti deve essere presentata individualmente dagli interessati senza alcuna sottoscrizione.

6. Gli Associati possono sostenere solo un candidato a Presidente Federale e fino ad un massimo di sette candidati a Consigliere federale,

7. Gli Atleti ed i Tecnici possono sostenere rispettivamente fino ad un massimo di 2 consiglieri in rappresentanza degli atleti e 1 consigliere in rappresentanza dei tecnici

Art. 56: Compilazione delle liste

1. Delle candidature, proposte ritualmente almeno 15 giorni prima della data dell'Assemblea, vengono compilate apposite liste suddivise per cariche ed in ordine alfabetico, alle quali va data pubblicità secondo le indicazioni dei Regolamenti Federali.

2. Per le candidature al Consiglio Federale saranno formate separate liste per dirigenti, atleti, tecnici.

Art. 57: Votazioni ed elezioni

1. Per l'elezione del Presidente Federale la scheda riporterà in ordine alfabetico i nominativi dei candidati; risulterà eletto il candidato che avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti rappresentati in Assemblea.

2. Qualora nessuno dei candidati ottenesse il quorum, si procederà ad una seconda votazione di ballottaggio tra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di voti; tra questi risulterà eletto colui che avrà riportato la maggioranza assoluta dei voti presenti o rappresentati.

Ove il candidato alla Presidenza abbia già svolto due mandati consecutivi quale Presidente della F.I.H. potrà essere immediatamente rieletto per il terzo mandato solo con la maggioranza di almeno il 55% dei voti validamente espressi in assemblea. Qualora tale candidato Presidente non ottenga almeno il 55% dei voti si procederà ad una nuova assemblea nazionale straordinaria per l'elezione del Presidente federale alla quale non potrà più partecipare il Presidente di cui sopra

non eletto. Detto quorum per l'elezione al terzo mandato non si applica se uno dei due mandati precedenti ha avuto durata inferiore a due anni e un giorno per causa diversa dalle dimissioni volontarie

3. Per l'elezione dei componenti del Consiglio Federale e del Collegio dei Revisori dei Conti le schede, divise per categoria, riporteranno in ordine alfabetico i nominativi dei candidati; risulteranno eletti coloro che in ogni categoria abbiano riportato il maggior numero di voti; per gli atleti risulterà eletto l'atleta e risulterà eletta l'atleta che rispettivamente abbiano riportato il maggior numero di voti. Nel caso di parità di voti verrà eletto il più anziano di età.

4. Per ogni scheda elettorale non potrà essere espresso un numero di preferenze maggiore a quello delle cariche da eleggere.

5. Le votazioni dell'Assemblea degli Associati per deliberare l'approvazione del Bilancio e quelle per deliberare l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori devono essere effettuate per appello nominale.

TITOLO VI: PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA

Art. 58: Patrimonio

1. Il patrimonio della F.I.H. è costituito da:

- a) immobili, attrezzature e beni d'uso;
- b) valori mobiliari, e partecipazioni societarie;
- c) donazioni e lasciti pervenuti da terzi;
- d) riserve e fondi patrimoniali.

2. Tutti i beni costituenti il patrimonio devono risultare iscritti nel libro degli inventari, aggiornato annualmente .

Art. 59: Mezzi finanziari

1. Alle spese annuali o pluriennali occorrenti per il funzionamento della F.I.H. si provvede con entrate derivanti da:

- a) contributi C.O.N.I. o di altri Enti pubblici e privati;
- b) quote di affiliazione, riaffiliazione, tesseramento, tasse gare, multe e varie;
- c) incassi di manifestazioni sportive, sponsorizzazioni, diritti televisivi e tutte le altre entrate ad esse connesse;
- d) qualsiasi altra entrata a qualunque titolo realizzata, previa deliberazione di accettazione da parte del Consiglio Federale;
- e) mutui o finanziamenti a medio e lungo termine destinati alla copertura di spese di investimento.

Art. 60: Esercizio finanziario e Bilancio

1. L'esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l'anno solare.
2. La gestione finanziaria si realizza in base al Bilancio di Previsione annuale deliberato dal Consiglio Federale, articolato in fonti di entrata e destinazioni di spesa, secondo il criterio della competenza economico/finanziaria. Il Bilancio è accompagnato dalla relazione programmatica, la cui approvazione determina autorizzazione alle spese nell'ambito degli stanziamenti fissati per i singoli obiettivi.
3. Il Bilancio Consuntivo d'esercizio integrato dalla relazione sulla gestione del Consiglio Federale e dalla Relazione del Collegio dei Revisori Conti e sottoposto all'approvazione della Giunta Nazionale del CONI.
4. Il Bilancio Consuntivo d'esercizio, nel caso di mancata approvazione da parte della Giunta Nazionale CONI o di parere negativo del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere disponibile per gli i Rappresentanti degli Associati nella sede federale e nelle sedi territoriali, nei 15 giorni antecedenti la data di svolgimento dell'Assemblea che approva il Bilancio.
5. I Bilanci della F.I.H. sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I., nel rispetto delle direttive dalla stessa emanate.
6. Nel caso di utile o di perdita, alla chiusura dell'esercizio, il Consiglio Federale dovrà indicare le modalità di utilizzo dell'utile e le opportunità possibili per la copertura della perdita

TITOLO VII: CONTROVERSIE

Art. 61: Vincolo di giustizia e clausola compromissoria

1. I provvedimenti adottati dagli Organi della FIH hanno piena e definitiva efficacia nell'ambito dell'ordinamento sportivo nei confronti di tutti gli affiliati ed i tesserati.
2. Gli affiliati ed i tesserati sono tenuti ad adire gli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo nelle materie di cui all'art. 2 del Decreto Legge del 19 agosto 2003, n.220, convertito dalla Legge 17 ottobre 2003 n. 280. Nelle materie predette è possibile, ai sensi dell'art.12, comma 8, dello Statuto del CONI, il ricorso solo all'arbitrato irrituale. Si impegnano, altresì, a rimettere ad un giudizio arbitrale definitivo, la risoluzione di controversie che possono essere rimesse ad arbitri, ai sensi dell'art. 806 e ss. del codice di procedura civile, che siano originate dalla loro attività sportiva od associativa e che non rientrino nella competenza normale degli

organi di giustizia federali e nella competenza esclusiva del giudice amministrativo, nei modi e termini fissati dal Regolamento di Giustizia.

3. L'inosservanza della presente disposizione comporta l'adozione di provvedimenti disciplinari fino alla radiazione.

Art. 62: Collegio Arbitrale

1. Il Collegio Arbitrale è costituito da un Presidente e da due componenti: questi ultimi, nominati uno da ciascuna delle parti, provvedono alla designazione del Presidente da scegliersi tra i componenti gli Organi di Giustizia.

2. In difetto di accordo, la nomina del Presidente è demandata al Presidente della Commissione Unica di Appello, che provvede alla nomina dell'Arbitro che non fosse designato da una delle due parti.

3. Gli Arbitri, perché così espressamente convenuto ed accettato, giudicano inappellabilmente, quali amichevoli compositori.

4. Il lodo deve essere emesso entro 60 giorni dalla costituzione del Collegio Arbitrale, salvo proroga e per l'esecuzione deve essere depositato, entro 15 giorni dalla sua sottoscrizione da parte degli Arbitri, presso la Segreteria della F.I.H. che provvederà a darne tempestiva comunicazione ufficiale alle parti.

5. Si applicano, in ogni caso, le norme previste dagli articoli 808 e seguenti del Codice di Procedura Civile.

TITOLO VIII: NORME GENERALI

Art. 63: Norme di attuazione

1. L'organizzazione e le attività federali sono disciplinate dai Regolamenti emanati nell'ambito delle norme stabilite dal presente Statuto.

2. La regolamentazione dei tesseramenti degli atleti di provenienza estera, sarà deliberata in armonia con le indicazioni del Consiglio Nazionale del C.O.N.I.

3. I Regolamenti e le loro modifiche sono deliberati dal Consiglio Federale, che ne stabilisce la data di entrata in vigore e le modalità di pubblicazione.

4. I Regolamenti di Giustizia sportiva e di lotta al doping e i Regolamenti di attuazione del presente statuto sono sottoposti all'approvazione della Giunta Nazionale del C.O.N.I.

Art. 64: Norme di riferimento

1. Per quanto non previsto nel presente Statuto si richiamano:
 - a) il Decreto Legge 23 luglio 1999 n°242 e successive modificazioni ed integrazioni.;
 - b) lo Statuto del C.O.N.I. approvato dal Consiglio Nazionale del 23 marzo 2004.
 - c) le norme del Codice Civile e le disposizioni di attuazione del medesimo per le persone giuridiche;
 - c) le leggi speciali in materia di Associazioni riconosciute e delle Associazioni Sportive dilettantistiche.
2. In relazione all'attività internazionale si farà riferimento alle norme del C.I.O. ed alle norme e regolamenti della Federazione Internazionale di Hockey e della Federazione Europea di Hockey.

Art. 65: Norma transitoria

1. Il computo dei mandati per l'elezione del Presidente si effettua con la decorrenza stabilita ex art. 36bis comma 5) Statuto del CONI

Art. 66: Disposizioni finali

1. Il presente Statuto e le modifiche allo stesso sono sottoposte all'approvazione dei competenti organi di legge

SOMMARIO

TITOLO I :COSTITUZIONE E SCOPI.....	1
<i>Art. 1: Costituzione</i>	<i>1</i>
<i>Art. 2: Finalità Istituzionali</i>	<i>1</i>
<i>Art. 3: Durata e sede.....</i>	<i>1</i>
TITOLO II: I SOGGETTI.....	3
CAPO I: ASSOCIATI E TESSERATI.....	3
<i>Art. 4: Affiliazione.....</i>	<i>3</i>
<i>Art. 5: Doveri degli Associati.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 6: Diritti degli Associati.....</i>	<i>4</i>
<i>Art. 7: Rinnovo dell'affiliazione</i>	<i>5</i>
<i>Art. 8: Cessazione di appartenenza alla F.I.H.....</i>	<i>5</i>
<i>Art. 9: I Tesserati</i>	<i>6</i>
<i>Art. 10: Il Presidente Onorario e Soci d'Onore</i>	<i>7</i>
<i>Art. 11: Doveri dei Tesserati.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 12: Diritti dei Tesserati.....</i>	<i>7</i>
<i>Art. 13: Tesseramento, durata e cessazione.....</i>	<i>8</i>
<i>Art. 14: Sanzioni.....</i>	<i>8</i>
CAPO II: ENTI AGGREGATI	8
<i>Art. 15: Disciplina degli Enti aggregati.....</i>	<i>8</i>
TITOLO III: ORDINAMENTO	9
CAPO I: ORGANIZZAZIONE FEDERALE.....	9
<i>Art. 16: Organi e strutture della F.I.H.....</i>	<i>9</i>
CAPO II: ORGANI FEDERALI	10
<i>Art. 17: L'Assemblea Nazionale.....</i>	<i>10</i>
<i>Art. 18: Diritto di voto di atleti e tecnici. Elezioni dei Delegati.....</i>	<i>11</i>
<i>Art. 19: Convocazione e validità delle Assemblee.....</i>	<i>12</i>
<i>Art. 20: Attribuzioni delle Assemblee Nazionali.....</i>	<i>13</i>
<i>Art. 21: Partecipazione all'Assemblea Nazionale e diritto di voto: computo dei voti plurimi e singoli.....</i>	<i>14</i>
<i>Art. 22: Modalità di deliberazione dell'Assemblea Nazionale</i>	<i>16</i>
<i>Art. 23: Modifiche allo Statuto.....</i>	<i>16</i>
<i>Art. 24: Il Presidente della Federazione</i>	<i>17</i>
<i>Art. 25: Il Consiglio Federale</i>	<i>18</i>
<i>Art. 26: Convocazione del Consiglio Federale e validità delle deliberazioni.....</i>	<i>18</i>
<i>Art. 27: Competenze del Consiglio Federale</i>	<i>19</i>

Art. 28: Decadenza del Consiglio Federale	20
Art. 29: Integrazione del Consiglio Federale.....	21
Art. 30: I Vicepresidenti	21
Art. 31: Il Collegio dei Revisori dei Conti	22
Art. 32: Compiti del Collegio dei Revisori Conti	22
Art. 33: Sostituzioni nell'ambito del Collegio dei Revisori dei Conti.....	23
CAPO III: ORGANI DI GIUSTIZIA	24
Art. 34: Principi informativi della Giustizia federale.....	24
Art. 35: Camera di Conciliazione ed arbitrato per lo sport.....	25
Art. 36: Il Giudice Sportivo Nazionale.....	25
Art. 37: La Commissione Giudicante	26
Art. 38: La Commissione Unica di Appello.....	26
Art. 39: I Giudici Sportivi Regionali	26
Art. 40: I Giudici di Concentramento.....	27
Art. 41: Il Procuratore Federale	27
CAPO IV: STRUTTURE TERRITORIALI	28
Art. 42: Organizzazione	28
Art. 43: L'Assemblea Regionale	28
Art. 44: Attribuzioni dell'Assemblea Regionale	29
Art. 45: Il Presidente del Comitato Regionale	30
Art. 46: Il Consiglio Regionale	30
Art. 47: La Delegazione Regionale	31
Art. 48: La Delegazione Provinciale.....	32
Art. 49: La Consulta dei Presidenti Regionali	32
Art. 50: Settori federali	33
TITOLO IV: LA SEGRETARIA FEDERALE	33
Art. 51: Funzioni	33
TITOLO V: ACCESSO ALLE CARICHE FEDERALI	33
Art. 52: Requisiti di eleggibilità	33
Art. 53: Incompatibilità.....	34
Art. 54: Durata cariche e rimborsi spese.....	35
Art. 55: Candidature	35
Art. 56: Compilazione delle liste.....	36
Art. 57: Votazioni ed elezioni.....	36
TITOLO VI: PATRIMONIO, ENTRATE E GESTIONE FINANZIARIA.....	37
Art. 58: Patrimonio	37
Art. 59: Mezzi finanziari.....	37
Art. 60: Esercizio finanziario e bilancio	38

TITOLO VII: CONTROVERSIE.....	38
<i>Art. 61: Vincolo di giustizia e clausola compromissoria</i>	<i>38</i>
<i>Art. 62: Collegio Arbitrale.....</i>	<i>39</i>
TITOLO VIII: NORME GENERALI	39
<i>Art. 63: Norme di attuazione.....</i>	<i>39</i>
<i>Art. 64: Norme di riferimento.....</i>	<i>40</i>
<i>Art. 65: Norma transitoria</i>	<i>40</i>
<i>Art. 66: Disposizioni finali.....</i>	<i>40</i>